

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI BOLOGNA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIBELLI COME IL VENTO" - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - PN "INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ" 2021-2027 - PRIORITÀ 1 - OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.10 - CUP J89I25000060006.

TRA

La Città metropolitana di Bologna (di seguito denominata "Città metropolitana") con sede in Via Zamboni, 13 - Bologna (C.F. 03428581205), legalmente rappresentata per la firma del presente atto dalla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale Fabrizia Paltrinieri, ivi domiciliata per la carica

E

Il Comune di Bologna (di seguito denominato "Comune") con sede in Piazza Maggiore 6 Bologna (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato per la firma del presente atto da Maurizio Ferretti, Direttore Settore Innovazione e semplificazione amministrativa e cura delle relazioni con la cittadinanza, nato a Firenze il 28/08/1961, ivi domiciliato per la carica

di seguito denominati anche collettivamente "le Parti"

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, secondo il quale sussiste la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stabilire accordi o convenzioni attraverso i quali coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività";

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche Codice privacy) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Bologna è attiva da tempo nella promozione di interventi volti a contrastare ogni forma di discriminazione, in coerenza con la L. 56/2014, che assegna alle Città metropolitane la funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento, e con l’Intesa Generale Quadro sottoscritta tra Regione e Città metropolitana il 13 gennaio 2016. L’attività volta a contrastare le discriminazioni viene svolta in collaborazione con il Comune di Bologna e con i soggetti accreditati dalla Rete Antidiscriminazione di Bologna, realtà costituita a partire dal 2009, attraverso cui il Centro Regionale contro le discriminazioni opera e monitora il territorio.
2. Il Comune di Bologna, con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2008 n. 15732, è stato riconosciuto formalmente come Nodo di raccordo ai sensi della DGR del 5 novembre 2007, n. 1625 ed ha in seguito costituito, a partire dal 2021, lo SPAD - Sportello Antidiscriminazioni;
3. l’art.1 del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215 ribadisce l’importanza di disporre “le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso”;
4. nell’ambito della programmazione comunitaria Fondo Sociale Europeo Plus, l’UNAR è stato individuato quale Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, per l’attuazione degli interventi imputabili alla Priorità 1 - “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo specifico ESO4.10. “Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo Rom” e Obiettivo specifico ESO4.11 “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità”, sulla base della

- Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2023 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
5. il 21 marzo di ogni anno ricorre la celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”, indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che in tale occasione l’UNAR indice la “Settimana di azione contro il razzismo”, giunta alla sua XXI edizione (17 – 23 marzo 2025), durante la quale realizza iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo e delle discriminazioni;
 6. nell’ambito del percorso già avviato l’UNAR ha inteso rafforzare il rapporto con le Città Metropolitane coinvolgendole nell’organizzazione di un evento celebrativo in occasione della Giornata del 21 marzo, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della lotta al razzismo e alla xenofobia, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
 7. con lettera del 4 dicembre 2024 l’UNAR ha invitato le Città Metropolitane a aderire alla celebrazione del 21 marzo 2025 e, con lettera trasmessa via pec il 18 dicembre 2024, prot. n. 7969, la Città metropolitana ha manifestato l’interesse a partecipare all’iniziativa;
 8. la Città metropolitana ha inteso co-progettare – in stretta interconnessione con il Comune di Bologna – numerose iniziative, da realizzarsi nella settimana dal 17 al 23 marzo 2025, descritte nella proposta progettuale inviata ad UNAR in data 6 febbraio 2025 con protocollo n. 849/2025 e nel documento allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale;
 9. il progetto presentato dalla Città metropolitana è stato positivamente valutato dall’UNAR e che le spese per la realizzazione dello stesso graveranno sul Fondo Sociale Europeo Plus - PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10;
 10. con determina a contrarre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, UNAR, del 22 gennaio 2025, Rep. 13/2025, è stata avviata la procedura finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 241/1990;
 11. con Atto del sindaco metropolitano n. 22/2025 e con Delibera di Giunta del Comune di Bologna **P.G. n. del** è stato approvato lo schema di accordo tra Città metropolitana e UNAR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RIBELLI COME IL VENTO” - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - PN “INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ” 2021-2027 - PRIORITÀ 1 - OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.10 - CUP J89I25000060006.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Principi generali

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti tra la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna per la realizzazione dell'iniziativa "Ribelli come il vento", le cui attività sono dettagliate nella scheda progettuale (all. A). Le Parti si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti dal presente Accordo nei tempi prefissati.

Articolo 3

Finalità e oggetto

La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono realizzare, in collaborazione, quale attività di interesse comune, azioni educative, culturali ed artistiche volte a favorire la cultura del rispetto e dei valori sociali finalizzati all'inclusione di tutte le persone per la prevenzione ed il contrasto al razzismo, all'intolleranza e alla xenofobia, anche in ottica intersezionale, sensibilizzando le giovani generazioni e l'opinione pubblica.

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento del progetto "Ribelli come il vento" con cui si intendono realizzare eventi artistici e musicali legati al tema dell'antirazzismo e dell'antidiscriminazione, tra cui mostre fotografiche, percorsi di lettura e presentazioni sul tema dell'antirazzismo.

Articolo 4

Suddivisione dei compiti operativi

La Città metropolitana realizzerà le seguenti attività, descritte nella scheda progettuale:

- realizzazione di un allestimento/mostra a cura di studenti e studentesse di un Istituto professionale;
- un atelier di fotografia sociale con la fotografa del Burkina Faso Fatumata Diabaté.

Il Comune di Bologna realizzerà le seguenti attività, indicate nella scheda progettuale garantendo il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo:

- una "Festa di strada artistica e musicale" con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e le famiglie migranti e/o con background migratorio, oltre alla cittadinanza tutta;

- percorsi di lettura e presentazioni sul tema dell'antirazzismo e dell'antidiscriminazione che si svilupperanno nelle biblioteche di pubblica lettura del Comune di Bologna, con centro propulsore Sala Borsa e ad irradiarsi tutta la rete.

Articolo 5

Decorrenza, efficacia e durata

Il presente Accordo avrà decorrenza ed efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e terminerà il 23 marzo 2025.

Articolo 6

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito del progetto Ribelli come il vento, finanziato con fondi assegnati all'UNAR nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus - PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10, mette a disposizione risorse finanziarie per ristoro delle spese sostenute dal Comune di Bologna nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) come da piano economico allegato al presente Accordo. Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dall'Accordo, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero contributo a rimborso delle spese sostenute.

Le risorse di cui sopra saranno erogate in un'unica soluzione, al termine delle attività e previa presentazione da parte del Comune di Bologna della seguente documentazione:

- dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, relativa alle spese effettivamente sostenute, che, nel rispetto dei principi generali di ammissibilità della spesa, devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) corrispondenti alle attività riportate nel rendiconto finanziario;
- dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali;
- relazione conclusiva sulle attività svolte.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it **entro e non oltre il 31 maggio 2025.**

Il Comune di Bologna emetterà formale richiesta di erogazione relativa all'importo da corrispondere solo dopo l'avvenuta positiva verifica della documentazione trasmessa, da parte di Città metropolitana.

Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto dell'attestazione di spesa devono riportare

l'indicazione: Progetto: "Ribelli come il vento" - PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021/2027 – Priorità 1 - Obiettivo specifico ESO4.10 – **CUP J89I25000060006**.

Il contributo copre esclusivamente i costi ammissibili, vale a dire le sole spese che:

- rientrano nel campo di applicazione del Fondo Sociale Europeo Plus e rispettano le disposizioni nazionali ed europee in materia di ammissibilità della spesa del suddetto Fondo;
- sono connesse alla preparazione e attuazione del progetto nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale;
- sono pertinenti e rispondono ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- riguardano i destinatari previsti dal PN "Inclusione e Lotta alla Povertà" e dal progetto presentato;
- sono sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nel presente Accordo.

Articolo 7

Impegni delle parti

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le parti si impegnano a svolgere tutte le attività previste nella predetta iniziativa secondo le modalità ed i tempi specificati nella scheda progetto e nel piano finanziario (all. A e all. B).

Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

Il Comune di Bologna assume nei confronti di Città metropolitana piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato a Città metropolitana e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Comune di Bologna è responsabile nei confronti dell'UNAR anche per i danni causati da eventuali partner di progetto / fornitori di servizi. In ogni caso, il soggetto attuatore manleverà e terrà indenne Città metropolitana da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto, per la parte di competenza del Comune di Bologna.

Il Comune di Bologna si impegna a manlevare Città metropolitana da eventuali pretese o contestazioni da parte di terzi aventi ad oggetto eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali in qualsiasi modo derivanti dalle attività di competenza del soggetto medesimo.

Il Comune di Bologna s'impegna, altresì, a rimborsare a Città metropolitana tutti gli importi che lo stesso abbia indebitamente percepito, a qualsiasi titolo, rispetto al presente Accordo.

Articolo 8

Modifiche

Le Parti in qualsiasi momento possono concordare, mediante accordo scritto, le modifiche e le integrazioni che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività ivi previste. Non è ammessa alcuna intesa verbale tra le Parti.

Articolo 9

Referenti

Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione:

- a) per la Città metropolitana dott.ssa Fabrizia Paltrinieri in qualità di Responsabile unico del progetto;
- b) per il Comune di Bologna dott.ssa Lucia Fresa, in qualità di Referente di progetto.

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

Articolo 10

Elaborati e prodotti

Tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito del presente Accordo, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dall'Unar e dalla Città metropolitana secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune di Bologna dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunica il seguente conto di tesoreria T.U./IBAN IBAN: IT 88 R 02008 02435 000020067156.

Articolo 12

Diritto di recesso

Le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti qualora intervengano fatti, atti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula o, comunque, tali da rendere impossibile, inopportuna o particolarmente gravosa la sua prosecuzione dandone comunicazione scritta all'altra parte.

Articolo 13

Informativa sul trattamento dei dati

1. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., al fine di trattare lecitamente i dati personali di soggetti il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti convengono che ognuna di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Accordo.
3. Il DPO per la Città Metropolitana è Lepida S.p.A. che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti ed è reperibile agli indirizzi dpoteam@lepida.it e PEC: segreteria@pec.lepida.it.
4. Il Comune di Bologna ha designato, come Responsabile della protezione dei dati, la Società Lepida SpA - Email: dpo-team@lepida.it - Pec: segreteria@pec.lepida.it
4. I dati personali relativi alla realizzazione degli interventi di cui al presente accordo sono trattati dal Comune di Bologna quale Titolare del trattamento secondo le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR che saranno rese agli interessati.
5. Il Comune di Bologna garantisce di aver già adottato un proprio sistema privacy dotato di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 32 del GDPR).
6. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano, in base ai dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle rispettive attività previste dal presente Accordo, a:
 - eseguire il trattamento dei dati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi;
 - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza;
 - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente Accordo e dei connessi obblighi di legge;

utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

7. Relativamente alle modalità del trattamento, le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo.

8. In relazione alla comunicazione dei dati, le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Articolo 14

Regole di pubblicità

Le Parti dovranno dare adeguata pubblicità al cofinanziamento europeo del progetto rispettando le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n. 1060/2021. La Città Metropolitana di Bologna si impegna a fornire al Comune di Bologna chiare indicazioni relative all'identità visiva da inserire nelle comunicazioni esterne relative al progetto, inclusa l'indicazione dei loghi da apporre.

Il Comune di Bologna si impegna a rispettare le indicazioni ricevute.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole clausole o della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 16

Sottoscrizione e registrazione

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 e viene redatto in un unico originale.

Il presente Accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Allegati:

A) scheda progetto

B) piano finanziario

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Innovazione e

Semplificazione amministrativa e
cura delle relazioni con la cittadinanza

Maurizio Ferretti

Per la Città metropolitana di Bologna

La Dirigente del Settore

Istruzione e sviluppo sociale

Fabrizia Paltrinieri